

REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (6), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 80,

vista la proposta della Commissione (7),

visto il parere del Parlamento europeo (8),

visto il parere del Comitato economico e sociale (9),

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal 1° luglio 1990, la Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune;

considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio;

considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 39 del trattato;

considerando che in vari settori si applicano misure volte a stabilizzare i mercati di produzioni eccedenti; che è d'uopo precisare l'applicazione di tali regimi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che i quantitativi massimi garantiti fissati per la maggior parte dei settori in questione scadono al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992; che, tenuto conto dell'incompletezza delle informazioni finora disponibili circa i consumi effettivi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è opportuno lasciare immutati i quantitativi massimi garantiti per il tempo in cui resteranno ancora in vigore, evitando quindi di prendere in considerazione la produzione tedesco-orientale al momento della determinazione della produzione comunitaria; che comunque tutta la produzione tedesca del settore in questione dovrà essere assoggettata alle norme specifiche applicabili in caso di superamento del quantitativo massimo garantito fissato per tale settore;

considerando che alcune condizioni relative all'intervento devono essere adeguate per tener conto delle condizioni di produzione e delle strutture operative proprie al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che si rendono quindi necessari alcuni temperamenti a tale regime, i quali dovrebbero tuttavia essere strettamente limitati alle aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che è parimenti opportuno provvedere affinché le quote supplementari attribuite alla Germania nel settore saccarifero servano esclusivamente all'agricoltura tedesco-orientale;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(5) GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(7) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 12, modificata il 25 ottobre 1990.

(8) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(9) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).